



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 12.07.1995

COM(95) 276 def.

95/0148 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**RELATIVA ALLA PROTEZIONE
DEI CONSUMATORI
IN MATERIA DI INDICAZIONE DEI PREZZI
DEI PRODOTTI OFFERTI AI CONSUMATORI,**

(presentata dalla Commissione)

PROPOSTA DI DIRETTIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI INDICAZIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI OFFERTI AI CONSUMATORI

A. INTRODUZIONE

1. I programmi della Comunità per una politica di protezione e d'informazione dei consumatori¹ hanno definito gli obiettivi e i principi generali di una politica dei consumatori. Ad esempio il programma preliminare del 1975 ha illustrato un certo numero di azioni prioritarie da svolgere, fra l'altro l'elaborazione di principi comuni relativi all'indicazione dei prezzi ed eventualmente del prezzo per unità di peso o di volume. Il secondo programma del 1981 ha anch'esso dedicato un'attenzione particolare all'informazione dei consumatori sui prezzi mediante un miglioramento delle modalità normative di indicazione dei prezzi, compreso il prezzo per unità di misura.
2. In tale settore il Consiglio ha approvato:
 - la direttiva 79/581/CEE, del 19 giugno 1979, modificata dalla direttiva 88/315/CEE del 7 giugno 1988, relativa all'indicazione dei prezzi delle derrate alimentari² e
 - la direttiva 88/314/CEE, del 7 giugno 1988, relativa all'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari³.

B. NORMATIVA ATTUALE IN MATERIA DI INDICAZIONE DEI PREZZI

3. Tali direttive stabiliscono l'obbligo generale di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura delle derrate alimentari e dei prodotti non alimentari per i prodotti venduti sfusi, nonché per i prodotti preconfezionati in quantità variabile.

Gli obblighi derivanti dalle due direttive sono entrati in vigore negli Stati membri il 7 giugno 1990.

4. Per quanto riguarda i prodotti preconfezionati in quantità prestabilite, la normativa fissata da tali direttive si rivela assai complessa:

da un lato vi è, in linea di principio, un obbligo generale di indicazione del prezzo per unità di misura per i prodotti preconfezionati in quantità prestabilite di cui agli allegati delle direttive;

d'altro lato sono previste eccezioni che inficiano gravemente tale principio.

¹ G.U. n. C92 del 25.4.1975, pag. 2, e G.U. n. C133, del 3.6.1981, pag. 2.

² G.U. n. L 158, del 26.6.1979, pag. 19, e G.U. n. L 142, del 7.6.1988, pag. 23.

³ G.U. n. L 142, del 7.6.1988, pag. 19.

Qualora tali prodotti siano offerti ai consumatori finali in gamme comunitarie standardizzate, gli Stati membri sono tenuti a esonerare talune categorie di prodotti dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura.

Per talune altre categorie di prodotti gli Stati membri possono concedere esenzioni.

Per l'applicazione di tale normativa le direttive stabiliscono un periodo transitorio che scade il 7 giugno 1995.

Infine, per le categorie di prodotti preconfezionati in quantità prestabilite non riportati negli allegati delle direttive, gli Stati membri possono decidere se essi debbano o non debbano costituire oggetto di un'indicazione del prezzo per unità di misura.

5. Oltre alle esenzioni specifiche dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura di cui alle direttive, gli Stati membri hanno facoltà di concedere esenzioni in due altri casi:
 - se l'indicazione del prezzo per unità di misura non è significativa e:
 - per i prodotti venduti da piccoli commercianti e consegnati direttamente all'acquirente dal venditore, se l'obbligo è considerato un onere eccessivo per tali esercizi o impossibile da rispettare a motivo delle condizioni specifiche degli esercizi stessi.
6. E' quindi utile procedere a una breve cronistoria, onde valutare le varie tappe di elaborazione del dispositivo attuale.
 - Nel 1979 è stato introdotto il principio dell'obbligo di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura per le derrate alimentari. Gli Stati membri possono prescegliere un certo numero di esenzioni dall'obbligo di indicare il prezzo dell'unità di misura, se i prodotti sono preconfezionati in quantità prestabilite o venduti sfusi o pezzo per pezzo.

In ogni modo la parte più importante della normativa è restata sospesa fino a una decisione che il Consiglio doveva prendere nel 1983 per quanto riguarda le gamme di prodotti.
Nel frattempo potevano restare in vigore i provvedimenti nazionali.
 - Nel 1981 entra in vigore l'obbligo di indicare il prezzo di vendita per le derrate alimentari.
 - Nel 1988 il sistema previsto è stato esteso ai prodotti non alimentari e contemporaneamente è stato precisato il nesso fra prezzi per unità di misura e gamme di prodotti. Sono state aggiunte talune gamme per certi prodotti che danno il diritto all'esenzione dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura al termine di un nuovo periodo transitorio che scade il 7 giugno 1995.

- Nel 1990 l'indicazione del prezzo di vendita è divenuta obbligatoria per i prodotti alimentari e non alimentari venduti sfusi, a meno che gli Stati membri preferiscano l'indicazione del prezzo pezzo per pezzo, nonché per i prodotti confezionati in quantità variabili (ad esempio, i prodotti alimentari freschi).

7. La valutazione che può pertanto essere fatta oggi del dispositivo non risulta molto positiva.

In primo luogo perchè la stratificazione dei testi sull'argomento è stata fatta a detrimento degli obiettivi : sedici anni dopo il primo testo l'informazione sui prezzi non è ancora garantita in maniera adeguata.

In secondo luogo, perchè la situazione degli Stati membri all'avvicinarsi della fine del periodo transitorio consente di ritenere che la normativa varata nel 1979 e integrata nel 1988 non è più idonea alle condizioni attuali.

Tutti gli Stati membri hanno naturalmente comunicato i testi di trasposizione delle direttive e hanno quindi previsto una normativa che copra l'indicazione di prezzi dei prodotti alimentari e non alimentari. Ma taluni Stati membri aspetteranno la scadenza dei periodi transitori per specificare le indicazioni o le esenzioni obbligatorie. Anche se tutti hanno trasposto soddisfacentemente l'obbligo di indicare il prezzo di vendita, sembra però che la situazione sia più controversa in materia di prezzi per unità di misura, a motivo dell'importanza attribuita, a seconda degli Stati membri, alla normalizzazione delle confezioni.

Infatti la normativa attuale aveva previsto che una politica a favore delle gamme potesse rappresentare un'alternativa all'indicazione del prezzo per unità di misura, purché il raffronto dei prezzi dei prodotti fosse comunque agevolato.

Orbene un siffatto postulato non può essere oggi mantenuto per via dei profondi cambiamenti intervenuti sia nei modi di produzione che nei circuiti di distribuzione, ed anche perchè tale legame costituirebbe un ostacolo eccessivo all'innovazione.

8. Numerosi paesi hanno fatto presenti le difficoltà che potrebbero incontrare per applicare la normativa a partire dal 7 giugno 1995. Sostanzialmente tali difficoltà riguardano l'applicazione delle esenzioni dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura, giacché le condizioni economiche sono mutate notevolmente negli ultimi quindici anni.

C. NECESSITÀ DI UNA NUOVA NORMATIVA

9. La necessità di revisione delle norme attuali corrisponde a due obiettivi: migliorare l'informazione dei consumatori e garantire il rispetto del principio di sussidiarietà. Tale revisione deve consentire di semplificare la normativa e di migliorare l'efficacia delle disposizioni legali in materia.

I. Informazione dei consumatori

10. Il diritto all'informazione è da lungo tempo riconosciuto come uno dei diritti fondamentali dei consumatori. La Corte di giustizia lo aveva peraltro rammentato in occasione della sua sentenza "GB-INNO-BM" (causa 362/88) del 7 marzo 1990.

La normativa scelta dalla Comunità riveste quindi una grande importanza, da un lato in quanto garantisce la necessaria trasparenza del mercato, dall'altro in quanto conferisce ai consumatori i mezzi per operare le proprie scelte tra i prodotti con conoscenza di causa.

Non è opportuno che l'esercizio di semplificazione abbia l'effetto di diminuire tali diritti dei consumatori, dopo che il loro diritto all'informazione è stato ribadito con l'introduzione da parte del Trattato sull'Unione Europea di un nuovo articolo 129 A, che rammenta tale diritto fondamentale.

Il Consiglio "Consumatori", nella sessione del 5 aprile 1993, ha inoltre invitato la Commissione a esaminare un certo numero di problemi e a presentargli le proprie conclusioni. Il Consiglio ha constatato che la Commissione deve tener conto del fatto che l'etichettatura dovrebbe, fra l'altro, essere trasparente, vale a dire consentire ai consumatori di raffrontare vari prodotti nell'ambito di uno stesso gruppo, per quanto riguarda la loro qualità e il loro prezzo.

11. A motivo della complessità della normativa attuale i consumatori non dispongono di informazioni trasparenti sui prezzi. In particolare l'effetto dell'esenzione dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura per i prodotti commercializzati in confezioni che rispettino le gamme comunitarie fa sì che i consumatori si trovino nell'impossibilità di raffrontare agevolmente i prezzi dei prodotti analoghi, perché il prezzo per unità di misura a volte è indicato e a volte no. Ciò avviene ad esempio per:

· gelati alimentari per i quali è obbligatoria l'indicazione del prezzo per litro se la quantità è pari a 250 gr, ma non se è pari a 300 gr;

· conserve di frutta o legumi in contenitore metallico o di vetro per le quali l'indicazione del prezzo al chilo o al litro è obbligatorio se la capacità è pari a 250 gr o 500 gr o a 1 l, ma non se il contenitore ha una capacità di 106, 156, 212, 314, 370, 425, 580, ... ml.

Tali situazioni sono conseguenza del diritto vigente che ha previsto uno stretto nesso fra la normalizzazione degli imballaggi e l'indicazione dei prezzi.

In una risoluzione del 7 giugno 1988⁴ il Consiglio aveva peraltro chiesto di procedere a una revisione delle gamme.

⁴ Risoluzione del Consiglio del 7 giugno 1988 relativa alla tutela dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi delle derrate alimentari e dei prodotti non alimentari (G.U. n. C 153 dell'11.6.1988, pag. 1).

Ma l'obiettivo di tale risoluzione, cioè stabilire, nell'ambito della normalizzazione delle confezioni, gamme di valori semplici e facilmente comparabili, nonché di natura tale da agevolare il raffronto dei prezzi da parte del consumatore e successivamente di sostituire, per conseguenza, tale normalizzazione all'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura, non è stato raggiunto.

Infatti l'antiorità delle gamme rispetto all'esercizio propugnato dalla risoluzione suddetta ha indotto i produttori e i distributori a investire per razionalizzare le loro catene di approvvigionamento. Ciò ha limitato le ulteriori possibilità di semplificazione delle gamme esistenti nel senso auspicato dal Consiglio, come hanno dimostrato i lavori avviati nel corso degli ultimi anni per raggiungere l'obiettivo predetto.

Se è possibile ritenere che le gamme conservino un interesse intrinseco, per esempio in termini di trasparenza delle transazioni o di protezione dell'ambiente, nondimeno, a titolo del presente esercizio, la Commissione deduce dalla complessità del dispositivo attuale e dall'impossibilità di pervenire all'obiettivo di sostituzione fissato dal Consiglio nel 1988 che la semplificazione del sistema attuale può essere data solo dalla soppressione del nesso fra l'indicazione del prezzo per unità di misura e le gamme di confezioni.

12. Anche la trasparenza dei prezzi deve essere considerata prioritaria, se ci si riferisce alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria prevista dal Trattato. Nella prospettiva della fase III e dell'introduzione dell'ECU come moneta unica, i consumatori debbono assolutamente disporre di elementi di riferimento semplici che consentano loro di raffrontare i prezzi dei prodotti, sia fra prodotti, ma anche tra vecchia e nuova valuta di riferimento. La trasparenza deve quindi essere notevolmente migliorata e la sua entrata in vigore deve essere prevista in tempo utile per andare di pari passo con il passaggio alla moneta unica.

II. Sussidiarietà

13. Nel contesto delle azioni di controllo relative all'attuazione del dispositivo emanato nel 1988, la Commissione ha constatato che diversi Stati membri incontravano difficoltà in ordine alla definizione del diritto nazionale di recepimento delle direttive 88/314/CEE e 88/315/CEE. I problemi allora rilevati riguardavano soprattutto la parte del dispositivo relativa al prezzo per unità di misura, in ragione delle scelte introdotte dalle gamme comunitarie e nazionali in materia di confezioni.

Nondimeno, tenuto conto del periodo relativamente prolungato (sette anni) previsto per la transizione, gli Stati membri hanno avuto al tendenza ad attendere la fine di tale periodo transitorio per precisare le modalità d'applicazione.

È quindi all'avvicinarsi della scadenza prevista che le difficoltà sono divenute più evidenti, aggravandosi per via dei cambiamenti intervenuti durante il periodo transitorio in materia di modalità di commercializzazione.

La Commissione ha inteso richiamare l'attenzione su tale situazione in occasione della prima relazione presentata al Consiglio nel novembre del 1993 relativa all'adeguamento della legislazione vigente al principio di sussidiarietà (COM(93)545 def del 24.11.93).

In tale relazione la Commissione ha dunque segnalato il caso delle tre direttive relative alla tutela dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi delle derrate alimentari e dei prodotti non alimentari ed ha fatto riferimento alle difficoltà incontrate nell'applicazione di tale norma. Vi si indicava che l'esperienza in materia di applicazione delle direttive sull'indicazione dei prezzi dimostra che la normativa attuale si è rivelata assai complessa, incompleta e indubbiamente troppo particolareggiata. Di conseguenza la Commissione ha proposta una revisione dei tre testi suddetti per semplificarli.

14. L'analisi ha del pari mostrato la necessità prendere in considerazione la situazione degli Stati membri per quanto riguarda le modalità di consumo, le prassi commerciali, il potere d'acquisto e il sistema di distribuzione commerciale, tutti fattori assai eterogenei. Inoltre gli Stati membri dispongono di un'esperienza particolare circa le modalità d'indicazione dei prezzi, che deriva anche dall'applicazione delle normative comunitarie in materia e dalla quale occorre trarre profitto per valutare l'efficacia delle disposizioni legali.
15. L'obbligo di semplificazione dovrebbe quindi essere in questo caso pienamente applicato per vari motivi distinti:
 - Le modalità di produzione e di commercializzazione sono molto cambiate e occorre tenerne conto.
 - Gli Stati membri possono incontrare difficoltà nel distinguere i prodotti o le linee di prodotti obbligati a indicare il prezzo per unità di misura e pertanto occorre semplificare notevolmente la normativa, onde migliorarne l'efficacia.
 - La molteplicità delle possibilità di esenzione per le gamme di preconfezioni, decise a livello comunitario o nazionale, renderebbe superflua la normativa che, applicata a livello nazionale, risultava assai confusa per gli operatori.
 - Le possibilità di esenzione per taluni esercizi hanno dato luogo a divergenze di opinioni e pertanto era anche in questo caso necessario chiarire gli obiettivi.
 - Poiché tutti gli Stati membri condividono la preoccupazione di offrire un'informazione ottimale, occorre ribadire l'utilità di un agevole raffronto dei prezzi in qualsiasi situazione.
16. La procedura di semplificazione non può portare alla riduzione del livello di tutela dei consumatori ed è quindi necessario ribadire la funzione dell'indicazione del prezzo di vendita del prezzo per unità di misura, che resta indispensabile nella maggior parte dei casi.

Inoltre l'esperienza acquisita negli Stati membri che hanno già deciso di garantire un alto livello di protezione dei consumatori in materia di informazione circa i prezzi dei prodotti dimostra che l'applicazione della doppia indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura - se quest'ultimo è significativo - costituisce il modo più semplice e più efficace per consentire ai consumatori di raffrontare i prezzi.

Quindi si è prescelta tale soluzione affinché la Comunità sia in grado di proporre un livello ugualmente alto di tutela dei consumatori di tutti gli Stati membri, garantendo loro un livello di informazione omogeneo, la qual cosa giustifica un'iniziativa comunitaria.

Gli Stati membri disporranno, per parte loro, di possibilità di esenzione dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura se tale indicazione non fornisce un'informazione utile ai consumatori. Essi avranno inoltre la facoltà di tenere conto dell'eventuale difficoltà di adeguamento dei piccoli esercizi al minuto.

D. IMPATTO ECONOMICO

17. La semplificazione prevista richiede necessariamente un esame globale e gli orientamenti proposti debbano prendere in considerazione il complesso degli interessi. La semplificazione è d'interesse generale, cioè riguarda tutti i consumatori, e costituisce il regime più facile che gli operatori economici sono chiamati ad applicare.

Se il miglioramento della trasparenza dell'informazione dei consumatori implica taluni oneri suppletivi per le imprese, è vero che i benefici previsti si faranno sentire a lungo termine. L'interesse dei consumatori può facilmente essere tutelato a breve termine, ma a medio termine si possono prevedere ragionevolmente vantaggi non trascurabili per il commercio e per l'industria a motivo della semplificazione proposta, anche per quanto riguarda la gestione delle modalità di indicazione dei prezzi.

18. Onde valutare nel modo più esatto possibile la portata precisa della semplificazione prefissa, si è proceduto, l'anno scorso, a un gran numero di consultazioni con esperti degli Stati membri e con operatori economici interessati. Da tali consultazioni è emerso che i rappresentanti dei consumatori sono i soli a dichiararsi favorevoli senza ambiguità all'obbligo generalizzato di indicare il prezzo per unità di misura. Infatti dalle consultazioni sono emersi numerosi interrogativi sull'obbligo più sistematico di indicare il prezzo per unità di misura, onde agevolare i raffronti.

Per quanto riguarda l'industria, una parte di essa ribadisce l'entità degli investimenti effettuati per razionalizzare la presentazione dei prodotti, mentre un'altra parte auspica vivamente una maggiore libertà ai fini della presentazione stessa.

Anche i commercianti sono divisi. Pur riconoscendo che la grande distribuzione si impegna sempre più a favore dell'indicazione del prezzo per unità di misura,

permangono timori per gli oneri che potrebbero essere imposti a taluni esercizi i quali non dispongono ancora di mezzi sufficienti.

19. I timori invocati da una parte dell'industria potrebbero sembrare infondati nel senso che l'onere di indicare il prezzo ricade sul distributore.

In realtà i timori espressi riguardano la perennità delle gamme normalizzate, quali sono state elaborate a livello sia comunitario che nazionale. Nella normativa attuale è stato previsto uno stretto nesso fra gamme e prezzi per unità di misura. Ma quasi tutti concordano nel dire che certe gamme hanno una funzione propria, in termini di economia di produzione e di libera circolazione dei prodotti, nonché nella prospettiva di tutelare l'ambiente.

20. Inoltre sono state formulate altre obiezioni circa gli oneri supplementari che una nuova normativa accollerebbe ai commercianti.

In linea di massima, a livello europeo, per quanto riguarda la distribuzione che si avvale della lettura del codice a barre, l'indicazione del prezzo dei prodotti avviene principalmente tramite l'etichettatura sugli scaffali. I punti di vendita che non hanno ancora adottato la tecnica di lettura del codice a barre ricorrono all'etichettatura singola.

Tale esenzione dall'obbligo di indicare il prezzo su ciascuna confezione di prodotto rappresenta un'economia che può andare dallo 0,5% all'1% della cifra d'affari. Un'impresa può praticare anche l'etichettatura singola, per motivi di marketing, oltre al ricorso al codice a barre.

Secondo uno studio ordinato dalla Commissione, si può ritenere che, da qualche anno, un'altissima percentuale della distribuzione europea grande e media si avvale della lettura del codice a barre, per mezzo di dispositivi più o meno sofisticati di lettura ottica.

Quantunque tale nuova tecnica di informazione sia destinata a migliorare la gestione della distribuzione (miglioramento della produttività, conoscenza del mercato e rapporti commerciali), essa presenta vantaggi anche per il consumatore (accelerazione dei tempi di passaggio alla cassa, emissione di uno scontrino più particolareggiato, diminuzione degli errori di codificazione, ecc.). Tuttavia essa non ha, paradossalmente, migliorato l'informazione del consumatore. Infatti l'etichettatura per scaffale può accrescere la difficoltà di raffrontare i prezzi dei prodotti, di scoprire gli errori commessi alle casse, di ritrovare il prezzo sugli indicatori digitali, a meno che non ci si avvalga delle nuove tecniche di etichettatura elettronica sugli scaffali.

Comunque sia, tale sistema agevola la gestione dell'indicazione dei prezzi dei prodotti, onde poter determinare e indicare il prezzo per unità di misura, contestualmente con l'obbligo ora vigente di indicare il prezzo di vendita. Ciò rappresenta costi insignificanti, specie se l'etichettatura avviene per scaffale. Infatti tale introduzione del prezzo per unità di misura non dovrebbe provocare oneri significativi, giacché basta, nella maggior parte dei casi, arrecare modifiche di poco conto al software impiegato per la fissazione del prezzo di vendita.

D'altro canto il costo per il personale addetto all'incollatura e alla vigilanza delle etichette sugli scaffali è più o meno lo stesso, si tratti del solo prezzo di vendita o dei due prezzi sulla stessa etichetta.

Occorre inoltre ricordare che l'innovazione in tale settore è molto forte e che fra breve potrebbero vedere la luce nuove generazioni di lettori più efficaci.

21. Infine da alcune recenti osservazioni è emerso che:

1. tranne che per la Germania e per la Grecia (in quest'ultimo paese la lettura ottica del codice a barre è ancora poco diffusa), la maggior parte della grande e media distribuzione si avvale, o prevede di avvalersi a breve termine, del prezzo per unità di misura.
2. Il resto della media e grande distribuzione sta attualmente valutando tale possibilità, in primo luogo per motivi commerciali.

Occorrerà certamente tener conto delle potenziali economie indirette ottenute mediante l'applicazione generale del prezzo per unità di misura. Ovviamente è più costoso dover identificare, con le note difficoltà attuali, i prodotti per cui vige l'obbligo, che non prevedere una norma uniforme per tutto un settore o una linea di prodotti.

Resta tuttavia il fatto che taluni Stati membri possono ritenere che l'adeguamento di un certo numero di piccoli esercizi al dettaglio potrebbe risultare difficile entro il termine previsto. La possibilità di prorogare tale termine per un periodo massimo di quattro anni dovrebbe consentire loro di superare tale difficoltà.

Anche al fine di facilitare tali adeguamenti, in particolare mediante lo scambio d'informazioni sui metodi, due anni prima della scadenza della proroga la Commissione presenterà una relazione in cui saranno valutate le situazioni affrontate dai piccoli esercizi al minuto.

E. NUOVA NORMATIVA PROPOSTA

22. Il duplice obiettivo della nuova normativa è quindi il miglioramento della protezione dei consumatori e la semplificazione. Le ampie consultazioni svolte hanno permesso di tracciare orientamenti:
- Necessità di migliorare l'efficacia del diritto esistente semplificandolo:
Nessuno potrebbe accontentarsi di constatare che la normativa è complessa a tal punto che la grande maggioranza dei consumatori e degli operatori economici non può applicarla. Un certo numero di Stati membri hanno fatto presente tale stato di cose e la necessità di semplificazione.
 - L'esercizio di semplificazione permettere alla Comunità di proporre un livello omogeneo d'informazione dei consumatori sui prezzi, sostenendo in tal modo le politiche nazionali. La proposta fornisce quindi un denominatore comune per l'obiettivo da raggiungere.
 - L'abbandono del nesso fra informazione dei consumatori e politica svolta a favore della normalizzazione delle confezioni dei prodotti:
Il diritto all'informazione dei consumatori conformemente alle norme dell'articolo 129A del trattato non dovrebbe più essere alterato dalla complessità del sistema attuale, e la trasparenza dei prezzi dovrebbe essere riconosciuta come obiettivo prioritario.
 - Carattere d'urgenza di una soluzione globale:
La vicinanza della scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa attuale è stata spesso fatta presente. Occorre quindi proporre una normativa adeguata per garantire la sicurezza giuridica di tutti gli interessati senza porre a repentaglio il processo decisionale della Comunità.
23. Per rispondere a tali attese la Commissione, il 5 dicembre 1994, ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 79/581/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi delle derrate alimentari, modificato dalla direttiva 88/315/CEE del Consiglio, e la direttiva 88/314/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari - COM(94)431 def.

Tale proposta, modificata dopo la prima lettura di cui all'art. 189B del Trattato, consiste nel prevedere una proroga del periodo transitorio del regime attuale per quattro anni, al termine della quale il nuovo dispositivo semplificato dovrebbe entrare in vigore.

Occorre infatti garantire la sicurezza giuridica della normativa esistente e prevedere una scadenza ragionevole per l'entrata in vigore della nuova normativa semplificata.

Tale proposta "di rinvio" è attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio.

24. La base giuridica prescelta per la proposta di regime semplificato è l'articolo 129A, paragrafo 2. Rompendo il nesso esistente fra le direttive relative all'indicazione del prezzo per unità di misura e il dispositivo comunitario relativo alle gamme di confezioni - volto anzitutto a garantire la libera circolazione delle merci in questione in seno al mercato interno - la politica di indicazione del prezzo per unità di misura si inserisce ormai fra tali "azioni specifiche" che supportano e integrano la politica svolta dagli Stati membri per proteggere gli interessi economici dei consumatori e per garantire loro un'informazione adeguata, come previsto al paragrafo 1 punto b) dell'art. 129A.
25. Nell'ambito del rispetto dell'obiettivo prefisso, cioè del miglioramento dell'informazione dei consumatori circa i prezzi dei prodotti, la Commissione prevede la redazione di un rapporto che verrà presentato alle istituzioni entro e non oltre 4 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni della presente direttiva. Tale relazione è destinata a illustrare un bilancio dei provvedimenti adottati dagli Stati membri ai fini dell'attuazione della direttiva e in particolare di quelle di cui all'art.6. L'obiettivo prefisso è quindi quello di permettere di valutare i contributi rispettivi degli Stati membri e della Comunità al miglioramento dell'informazione dei consumatori in materia di prezzi.
26. Questa relazione globale verrà preceduta, due anni prima, da una relazione interlocutoria che esaminerà più dettagliatamente i provvedimenti presi dagli Stati membri per l'adeguamento del dispositivo da parte dei piccoli esercizi al minuto che avranno beneficiato di un rinvio per ciò che riguarda l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura.

Onde controllare il perseguimento dell'obiettivo di miglioramento dell'informazione dei consumatori la Commissione presenterà questa prima relazione parziale per fare il punto sulle possibilità aperte ai piccoli commercianti grazie all'evoluzione delle tecnologie, nonché per valutare il modo in cui il settore verrà associato all'introduzione della valuta unica.

F. CONTENUTO DELLA PROPOSTA PRESENTATA

27. Contenuto della normativa semplificata prevista.

Articolo 1

L'articolo 1 delimita il campo d'applicazione della direttiva e stabilisce il principio di indicazione generale del prezzo di vendita del prezzo per unità di misura, onde garantire l'informazione dei consumatori, indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti alimentari o non alimentari. Il campo d'applicazione è delimitato volutamente ai casi in cui la comparazione dei prezzi è pertinente, in modo che l'azione non ecceda ciò che è necessario. In effetti, esiste un certo numero di situazioni in cui la comparazione dei prezzi non fornisce un'informazione determinante per il consumatore, in particolare quando i prodotti hanno caratteristiche molto differenti o quando soddisfanno bisogni differenziati dei consumatori.

È il caso, per esempio, dei prodotti personalizzati, degli articoli d'abbigliamento, degli autoveicoli, dei mobili e di tutti i prodotti per i quali un'indicazione di misura, si tratti del peso, della lunghezza o di altra quantità, non costituisca un'informazione utile ai fini della comparazione dei prezzi.

L'obbligo di indicare i prezzi incombe al venditore che offre in vendita al pubblico, al consumatore finale, a persona fisica che non acquisti ai fini di un'attività industriale o commerciale. L'indicazione dei prezzi non è pertanto richiesta nelle relazioni tra fornitore e dettagliante.

Articolo 2

L'articolo 2 tratta le definizioni specifiche della direttiva. Tali definizioni sono parzialmente basate sulle direttive già in vigore relative all'indicazione dei prezzi. La formulazione è stata rivista onde tener conto del fatto che taluni prodotti vengono generalmente e abitualmente venduti in quantità differente dai valori di quantità di base. Gli Stati membri potranno decidere che il prezzo per unità di misura venga calcolato con riferimento a tale quantità. Queste opzioni dovranno essere giustificate con evidenza.

Articolo 3

L'articolo 3 enuncia i principi: obbligo di indicare sia il prezzo di vendita che quello per unità di misura.

Per i prodotti sfusi è richiesto solo il prezzo per unità di misura, dal momento che il prezzo di vendita non può essere fissato prima che il consumatore abbia formulato la propria richiesta.

Articolo 4

Tale articolo tratta delle esigenze per le quali l'indicazione dei prezzi è una modalità appropriata di controllo. Si tratta di garantire l'effettivo perseguimento dell'obiettivo costituito dall'informazione.

Articolo 5

Si prevede che competa agli Stati membri di definire le modalità pratiche di segnalazione o etichettatura, poiché vi si deve tener conto delle prassi commerciali. Gli Stati membri potranno quindi determinare i casi in cui sia necessaria un'etichettatura del prezzo per prodotto e quelli in cui sia sufficiente un'indicazione sullo scaffale.

Agli stessi fini di efficacia gli Stati membri saranno tenuti a precisare il caso in cui la scelta dell'unità di misura deve riferirsi ad una quantità diversa dal peso o dalle misure elencate all'articolo 2, lettera b).

Articolo 6

L'articolo 6 precisa il ruolo degli Stati membri nella scelta di esenzioni per un certo numero di prodotti, per i quali l'indicazione del prezzo per unità di misura non rappresenta un'utilità certa in termini di informazione dei consumatori. L'articolo è formulato in tal modo, da un lato, per non restringere il campo d'applicazione generale della normativa e, dall'altro lato, per offrire agli Stati membri criteri generali onde delimitare la portata delle esenzioni.

Per i prodotti non alimentari, esiste manifestamente una grande varietà di articoli per i quali il prezzo per unità di misura non è significativo. Gli Stati membri potranno dunque proficuamente, per meglio gestire il dispositivo, stabilire un elenco positivo dei prodotti interessati piuttosto che un elenco negativo delle esenzioni, che sarebbe di più lunga elaborazione.

Articolo 7

Il presente articolo prevede, per gli Stati membri, la possibilità di prorogare, se necessario di altri quattro anni al massimo, il periodo di adeguamento al nuovo regime per taluni piccoli esercizi al dettaglio per quanto riguarda l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura. Infatti un periodo totale di sei anni sembra sufficiente per consentire a tutti i commercianti al minuto di adeguarsi all'obiettivo generale di informazione dei consumatori.

Articolo 8

Si tratta della formula che riguarda il controllo dell'applicazione da parte degli Stati membri, e più in particolare le sanzioni.

Articolo 9

L'articolo 9 prevede l'abrogazione della normativa attuale alla scadenza del periodo di adeguamento e di messa in vigore della nuova normativa di cui all'articolo seguente, cioè alla data del 7 giugno 1997.

Articolo 10

L'articolo 10 prescrive le date per l'applicazione della nuova normativa. Vi è detto che gli Stati membri notificheranno le possibilità di esenzione da essi prescelte.

Articolo 11

L'articolo 11 prevede che la Commissione vigilerà sull'attuazione della normativa e presenterà una relazione al Parlamento e al Consiglio entro un termine massimo di quattro anni a decorrere dalla data limite di trasposizione.

Questa relazione verrà preceduta due anni prima da una relazione interlocutoria che esaminerà le condizioni di adeguamento dei piccoli esercizi al minuto, in virtù delle scelte

operate dagli Stati membri in base all'articolo 7 e delle notifiche pervenute in base all'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 12

Si tratta della tradizionale menzione di esecuzione degli obblighi decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea.

**PROPOSTA DI DIRETTIVA
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVA ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI
IN MATERIA DI INDICAZIONE DEI PREZZI
DEI PRODOTTI OFFERTI AI CONSUMATORI**

PROPOSTA DI DIRETTIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI INDICAZIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI OFFERTI AI CONSUMATORI

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 129 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale²,

agendo in conformità alla procedura di cui all'articolo 189 B del Trattato che istituisce la Comunità europea,

1. considerando la necessità di garantire ai consumatori un alto livello di protezione e l'obbligo per la Comunità di contribuirvi mediante azioni specifiche che prevedano un'adeguata informazione dei consumatori in merito ai prezzi dei prodotti loro offerti,
2. considerando che i programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione dei consumatori³ hanno previsto l'elaborazione di principi comuni relativi all'indicazione dei prezzi;
3. considerando che tali principi sono stati fissati dalla direttiva del Consiglio 79/581/CEE del 19 giugno 1979⁴, modificata dalla direttiva del Consiglio 88/315/CEE del 7 giugno 1988⁵, per le derrate alimentari, e dalla direttiva del Consiglio 88/314/CEE del 7 giugno 1988⁶, per i prodotti non alimentari;
4. considerando che l'obbligo di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura contribuisce in modo notevole al miglioramento dell'informazione dei consumatori, consentendo a questi ultimi di disporre dei dati essenziali che permettano loro di procedere a scelte ragionate;
5. considerando peraltro che la normativa adottata comportava un certo numero di eccezioni all'obbligo generale di indicazione del prezzo per unità di misura, specie nel caso in cui i prodotti fossero commercializzati in quantità o capacità corrispondenti ai valori di gamme approvate a livello comunitario;
6. considerando che tale nesso fra l'indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti e la standardizzazione delle confezioni ha implicato criteri rigidi

¹ G.U. n.

² G.U. n.

³ G.U. n. C 92 del 25.04.1975, pag. 2 e G.U. n. C 133 del 3.06.1981, pag. 2.

⁴ G.U. n. L 158, del 26.6.1979, pag. 19

⁵ G.U. n. L 142, del 9.6.1988, pag. 23

⁶ G.U. n. L 142, del 7.6.1988, pag. 19

nell'applicazione della normativa approvata, la quale si è rivelata troppo complessa da applicare e che occorre quindi abbandonare tale nesso per arrecare una semplificazione necessaria, senza che ciò modifichi il dispositivo relativo alla standardizzazione delle confezioni;

7. considerando quindi che occorre tenere in considerazione il complesso delle difficoltà affrontate nell'applicazione della normativa prevista dalle direttive suddette e proporre una nuova normativa semplificata che consenta di conseguire più facilmente il principale obiettivo prefisso, cioè quello di garantire l'informazione adeguata ai consumatori;
8. considerando che l'indicazione del prezzo di vendita dei prodotti e quella del prezzo per unità di misura offrono nel modo più semplice ai consumatori possibilità ottimali di valutare e di raffrontare la natura e la qualità dei prodotti e quindi permettono loro di procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici;
9. considerando che occorre dunque mantenere l'obbligo generale di indicare contemporaneamente il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura per tutti i prodotti, fatti salvi quelli commercializzati sfusi, dal momento che il prezzo di vendita non può essere fissato prima che il consumatore finale abbia espresso la propria domanda;
10. considerando che una sola disciplina adattata a livello comunitario permette di assicurare un'informazione omogenea e trasparente a profitto dell'insieme dei consumatori nel quadro del mercato interno; che il nuovo approccio semplificato è nel contempo sufficiente e necessario per raggiungere tale obiettivo;
11. considerando inoltre che la trasparenza dei prezzi rappresenta una priorità nell'ambito della realizzazione dell'unione economica e monetaria e deve quindi essere migliorata in misura notevole e occorra prevederne l'entrata in vigore in tempo utile per accompagnare il passaggio alla valuta unica;
12. considerando che l'introduzione della valuta unica sarà molto agevolata se verranno posti a disposizione dei consumatori elementi di riferimento semplici che consentano loro di raffrontare i prezzi dei prodotti;
13. considerando inoltre che occorre tener conto del fatto che taluni prodotti vengono generalmente e abitualmente venduti in quantità differenti dai valori di quantità di base, così come esse sono menzionate nella direttiva e che è quindi opportuno che gli Stati membri possano, in taluni casi giustificati, autorizzare l'indicazione del prezzo per unità di misura riferendosi al valore quantitativo consacrato dall'uso;
14. considerando che gli Stati membri debbano disporre di possibilità di adeguare l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura per taluni esercizi o talune forme di commercio, nonché di valutare se tale indicazione sia o non sia necessaria per un certo numero di prodotti, qualora essa non fornisca informazioni utili ai consumatori;
15. considerando che occorre mantenere anche la possibilità per gli Stati membri di esonerare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per cui tale indicazione di prezzo non sarebbe significativa o risulterebbe suscettibile di creare

confusioni; e ciò avviene in particolare quando l'indicazione di una quantità non rappresenta un'informazione pertinente ai fini del raffronto dei prezzi o quando prodotti diversi vengono commercializzati in una stessa confezione;

16. considerando che gli Stati membri, allo scopo di agevolare l'applicazione del dispositivo varato, hanno, per quanto riguarda i prodotti non alimentari, la facoltà di redigere l'elenco dei prodotti o delle categorie di prodotti che rimangono sottoposti all'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura;
17. considerando la necessità di prendere in considerazione lo sviluppo delle forme di distribuzione e di mettere a punto soluzioni che consentano un'informazione ottimale dei consumatori in materia di prezzi dei prodotti con un costo marginale quanto più ridotto possibile;
18. considerando la necessità di prevedere un periodo di adeguamento modulato a seconda degli operatori economici interessati, onde consentire loro di studiare la modalità di indicazione del prezzo per unità di misura;
19. considerando che occorre dedicare un'attenzione particolare agli adeguamenti da arrecare ai piccoli esercizi al minuto, tenendo conto anzitutto degli sviluppi tecnologici e del calendario previsto per l'introduzione della valuta unica, e che a tale scopo la Commissione presenterà una relazione di valutazione della situazione due anni prima dell'ultima scadenza prevista per l'applicazione generalizzata del dispositivo.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di prevedere l'indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori finali al fine di agevolare la comparazione dei prezzi quando ciò risulti pertinente.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende con le parole:

- a) **prezzo di vendita:** il prezzo valido per una determinata quantità di prodotto;
- b) **prezzo per unità di misura:** il prezzo valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato, di un metro cubo del prodotto o per una sola altra quantità, se essa è impiegata generalmente e abitualmente negli Stati membri per la commercializzazione dei prodotti specifici;
- c) **prodotto commercializzato sfuso:** un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare e/o è misurato o pesato soltanto in presenza del consumatore finale.

Articolo 3

- 1. Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura devono essere indicati per tutti i prodotti di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.
- 2. Per i prodotti commercializzati sfusi deve essere indicato soltanto il prezzo per unità di misura, dal momento che il prezzo di vendita non può essere stabilito prima che il consumatore finale abbia espresso la propria domanda.

Articolo 4

- 1. Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura devono essere non equivoci, agevolmente identificabili e facilmente leggibili.
- 2. Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura hanno con il prezzo finale del prodotto un rapporto secondo le condizioni fissate dagli Stati membri.
- 3. Il prezzo per unità di misura deve riferirsi alla quantità dichiarata, conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie. Si fa riferimento in particolare alle quantità nette dei prodotti.

Articolo 5

Gli Stati membri determinano le modalità di applicazione per l'indicazione dei prezzi, specie per quanto riguarda i prezzi validi per una quantità impiegata generalmente e abitualmente, di cui all'articolo 2, paragrafo b).

Articolo 6

1. Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulterebbe significativa a motivo della loro natura, della loro presentazione o della loro destinazione, nonché i prodotti per i quali tale indicazione non rappresenta un'informazione adeguata per il consumatore o è di natura tale da dar luogo a confusioni.
2. Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per cui l'indicazione della lunghezza, della massa o del volume non è richiesta dalle disposizioni adottate a livello nazionale o comunitario. Tale facoltà riguarda in particolare i prodotti commercializzati pezzo per pezzo o unità per unità.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 precedenti, gli Stati membri possono, per quanto riguarda i prodotti non alimentari, di stabilire l'elenco dei prodotti o delle categorie di prodotti che restano soggetti all'obbligo d'indicazione del prezzo per unità di misura.

Articolo 7

Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura dei prodotti diversi da quelli venduti sfusi e offerti da taluni piccoli esercizi al minuto entri in vigore entro e non oltre il 6 giugno 2001, nella misura in cui l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura decorre dal 7 giugno 1997,

- sia suscettibile di rappresentare un onere eccessivo per tali esercizi; oppure
- risulti impraticabile a motivo del numero di prodotti offerti in vendita, della superficie di vendita, della disposizione del luogo di vendita o delle condizioni specifiche a talune forme di esercizio, come certi tipi particolari di esercizio ambulante.

Articolo 8

Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 9

La direttiva del Consiglio 79/581/CEE del 19 giugno 1979, modificata con la direttiva del Consiglio 98/315/CEE del 7 giugno 1988, e la direttiva 88/314/CEE del 7 giugno 1988 sono abrogate a partire dal 7 giugno 1997.

Articolo 10

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 6 giugno 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate sono applicabili a partire dal 7 giugno 1997.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto nazionale da essi adottati nel settore coperto dalla presente direttiva. Essi indicano in particolare le normative adottate in virtù degli articoli 5, 6 e 7, nonché qualsiasi adeguamento successivo.
4. Gli Stati membri notificano il regime di sanzioni di cui all'articolo 5, nonché qualsiasi modifica successiva.

Articolo 11

1. Entro e non oltre due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 8, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
2. Entro e non oltre quattro anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 8, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione globale sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

SCHEDA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO

Impatto della proposta sulle imprese e in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI)

Titolo della proposta

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.

Numero di riferimento del documento

COM(95) 276

Proposta

1. Come è stato annunciato dalla Commissione nella sua relazione al Consiglio europeo sull'adeguamento delle legislazioni in vigore al principio di sussidiarietà (COM(93) 545 def. del 24 novembre 1993), i testi che compongono la normativa attuale presentano, alla verifica dell'esperienza, un certo numero di difficoltà che possono essere riassunte come segue:
 - le disposizioni previste sono estremamente particolareggiate e complicate ai fini dell'applicazione;
 - l'industria e la distribuzione, in particolare nel settore alimentare, incontrano difficoltà nell'applicazione della normativa;
 - numerosi Stati membri hanno già fatto presente alla Commissione il proprio desiderio che la normativa venga rivista prima della fine del periodo transitorio (giugno 1995);
 - le normative prescelte implicano in pratica la promozione di gamme normalizzate, ma ciò non manca di porre altri problemi.

In pratica si rivela estremamente complicato sapere in quale situazioni i prezzi per unità di misura debbano essere indicati a motivo della difficoltà nel distinguere il regime delle esenzioni, che sono obbligatorie o volontarie, sia a livello comunitario che in base al diritto nazionale.

Ciò riguarda sia i prodotti per cui è previsto l'obbligo di indicare i prezzi, sia i commercianti chiamati ad applicare la normativa.

Più in generale la normativa, che riprende un'idea formulata nel corso degli anni '70, non ha praticamente tenuto in considerazione gli sviluppi verificatisi venti anni dopo nella distribuzione e nelle modalità di consumo.

Era quindi necessario presentare un progetto rispondente a un duplice obiettivo:

- semplificazione alla luce dell'esperienza fatta, per quanto riguarda sia l'applicazione dell'indicazione del prezzo per unità di misura, sia l'adeguamento non verificatosi di un nesso fra gamme di confezioni e prezzi dei prodotti;
- rammentare le funzioni rispettive della Comunità, degli Stati membri e degli operatori economici, per quanto riguarda il loro contributo all'azione svolta ai fini del miglioramento dell'informazione ai consumatori.

Ampie consultazioni

2. In base agli orientamenti già menzionati, la DG XXIV ha proceduto a un gran numero di consultazioni senza esclusioni, che hanno coinvolto il commercio, l'industria, rappresentanti dei consumatori e responsabili ed esperti degli Stati membri.

Presso i responsabili interessati sono stati fatti circolare informalmente numerosi progetti preliminari di testo fin dall'inizio del mese di luglio del 1994. Tutte le organizzazioni presenti alle riunioni di esperti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni o proposte. La DG XXIV ha risposto senza eccezioni a tutte le discussioni e a tutti gli inviti organizzati in materia, sia dal settore commerciale che da quello industriale.

Al Consiglio consultivo dei consumatori è stato richiesto un parere fin dal mese di luglio del 1994. Esso si è pronunciato a favore dell'impostazione proposta.

Inoltre sono state effettuate consultazioni individuali con imprese o ditte che hanno espresso il desiderio di comunicare punti di vista personali e a tale scopo hanno avuto luogo numerose decine di consultazioni sia presso le industrie produttrici che presso la distribuzione, nonché presso specialisti in attrezzature commerciali.

Infine le discussioni che hanno avuto luogo nel corso del primo semestre del 1995 all'atto dell'esame interistituzionale della proposta di direttiva (COM(94) 431 def.) relativa alla proroga del regime transitorio attuale, hanno consentito di approfondire l'esame e gli elementi raccolti in tale occasione hanno permesso di constatare che le posizioni sostenute dagli operatori economici interessati erano suscettibili di notevoli sviluppi.

Da ciò si evince che la stragrande maggioranza degli interlocutori desiderano una semplificazione del regime attuale.

Inoltre risulta che le indicazioni del prezzo per unità di misura rappresentano il mezzo più adeguato e più semplice per informare il consumatore, quando i raffronti si rivelano utili.

Le riserve espresse vertevano sull'onere eccessivo per taluni commercianti, soprattutto provenivano da coloro che temono in futuro un certo disinteresse per la gamme di confezioni messe a punto negli anni '70 e '80 da una parte dell'industria.

Occorre però ribadire che le impostazioni non sono state uniformi e che spesso è capitato di raccogliere opinioni differenti e a volte contrastanti all'interno di un medesimo settore di organizzazioni che rappresentavano interessi analoghi o giudicati tali.

Impatto sulle imprese

3. L'indicazione del prezzo per unità di misura è a carico dei distributori e solo questi ultimi potranno essere coinvolti.

L'industria non può quindi ragionevolmente prospettare costi supplementari.

A volte si è però invocato l'argomento secondo cui la nuova normativa rimetterebbe in causa gli investimenti fatti dall'industria a favore delle gamme di quantità. Tale argomento non può essere condiviso, perché il nuovo dispositivo non abroga né incide sulle attività relative alle gamme o alla loro portata. Al contrario, sopprimendo il nesso di subordinazione fra prezzo per unità di misura e gamme la nuova normativa conferisce maggiore flessibilità alla politica futura in materia di gamme.

Più in generale la nuova normativa prevista non soltanto non dovrebbe introdurre nuovi oneri significativi, ma sembra piuttosto tale da produrre economie cospicue per gli esercenti, anche se ciò può apparire paradossale.

Infatti, secondo la normativa in vigore, l'etichettatura del prezzo per unità di misura è obbligatoria solo per taluni prodotti non sempre facili da identificare senza conoscere le gamme comunitarie o nazionali relative alle confezioni.

Gran parte del settore della distribuzione, che si avvale di moderne tecniche di gestione, pratica già il prezzo per unità di misura o si accinge a praticarlo. A tale scopo vengono impiegate le tecniche del codice a barre e delle apparecchiature "scanner".

Attualmente risulterebbe dunque più dispendioso, tenuto conto dei mezzi esistenti, praticare il prezzo per unità di misura soltanto per taluni prodotti di una linea di prodotti che per tutta la linea.

Inoltre si stanno moltiplicando le esperienze per valutare nuove procedure di etichettatura elettronica sugli scaffali con investimenti ridotti.

L'insieme delle tecniche disponibili ora o a breve scadenza consente quindi di generalizzare l'indicazione del prezzo per unità di misura per gran parte degli esercizi commerciali a un costo non sproporzionato.

Il motivo principale risiede infatti nella diffusione progressiva nell'insieme degli esercizi commerciali del codice a barre e della procedura di scanning.

Oggi, eccettuati i prodotti freschi dell'agricoltura e della pesca venduti sfusi, la stragrande maggioranza dei prodotti porta già il codice a barre. Esso inoltre è generalmente sottoutilizzato, giacché è stato concepito per "fornire informazioni sui prezzi e tale parte del codice è utilizzata abitualmente solo dalla grande e dalle

media distribuzione. Il problema si concentra quindi sul costo del "carico" e della lettura dei prezzi tramite il codice a barre.

Per quanto riguarda i prezzi praticati per i materiali considerati e le loro prestazioni attuali e future, il costo supplementare di cui parla chi teme un nuovo dispositivo deve essere valutato in maniera assai più sfumata.

E' però vero che occorre tenere conto, ai fini della definizione di un nuovo dispositivo, dei tempi di diffusione delle tecniche avanzate e della loro applicazione.

Adeguamento dei piccoli esercizi al minuto

4. Le caratteristiche di tali tipi di esercizi richiedevano necessariamente un'attenzione particolare, specie a motivo dell'importanza delle installazioni commerciali per il tessuto sociale.

Sono state prese in considerazione varie esigenze:

- la necessaria sicurezza del dispositivo da prevedere, onde agevolare l'applicazione da parte sia degli Stati membri che degli operatori economici. E' stata espressa una preferenza a favore di una soluzione flessibile, che consenta di tener conto dell'importanza delle installazioni locali;
- ai fini del rispetto del principio di sussidiarietà non è stato previsto che la Comunità intervenga per stabilire limiti in materia di superfici di vendita o di cifre d'affari;
- allo scopo di non alterare l'obiettivo prefisso di miglioramento dell'informazione circa i prezzi, la Commissione doveva cercare di contribuire alla realizzazione di un alto livello di tutela del consumatore;
- la disponibilità di soluzioni tecniche è ancora in fase di sviluppo e la necessità di adeguamento di taluni tipi di esercizi al minuto dovevano essere valutate non soltanto in termini di costi suppletivi, suscettibili di rivelarsi meno onerosi del previsto, ma anche in termini di durata.

Alla luce di quanto precede occorre quindi valutare i tempi necessari al perseguimento dell'obiettivo nelle migliori condizioni. Le consultazioni hanno consentito di ritenere che un periodo di quattro anni dovrebbe bastare per gli adeguamenti richiesti. Tale periodo deve restare compatibile con le modalità previste per il passaggio alla valuta unica e tutti concordano nel ritenere che il settore commerciale e i consumatori ne saranno protagonisti e che occorre anticipare azioni di sensibilizzazione.

Onde controllare quanto più esattamente possibile lo sviluppo di tali adeguamenti, la Commissione vuole consentire alla Comunità e agli operatori interessati di partecipare alle valutazioni, e per tale motivo è stata prevista una relazione interlocutoria entro un termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva. La relazione verterà proprio su tali aspetti.

ISSN 0254-1505

COM(95) 276 def.

DOCUMENTI

IT

02 10

N. di catalogo : CB-CO-95-303-IT-C

ISBN 92-77-90630-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

29